

BREVE GUIDA RIASSUNTIVA RELATIVA ALLA TERMINOLOGIA E ALLE FASI DELLA GESTIONE E COMPILAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI

Agenti contabili

Sono tutti coloro che hanno il maneggio e la disponibilità materiale ed effettiva del denaro o di altri valori di proprietà di una P.A. o di privati, di cui comunque l'Amministrazione abbia la disponibilità con l'obbligo di dare conto ai terzi. Realizza tale situazione anche l'effettuazione di spese attraverso l'utilizzo di carte di credito prepagate. Non sono considerati agenti contabili coloro che hanno in consegna mobili di ufficio ed altri oggetti ornamentali per il solo debito di vigilanza (art. 32 c.2, R.D. 827/1924), rientrando in tale categoria solo i magazzinieri perché consegnatari di oggetti e beni pubblici con obbligo anche di custodia.

L'art. 612 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale di Stato" recita che "gli agenti contabili rispondono della loro gestione personale e sono tenuti a rendere il conto giudiziale soltanto per quel periodo dell'anno in cui sono stati in carica". Ove nel periodo considerato, uno o più agenti contabili si siano succeduti per la stessa tipologia di conto giudiziale, ciascuno di essi renderà separatamente il conto per il periodo della propria gestione. In tale circostanza l'agente contabile uscente ed il nuovo agente contabile dovranno trasmettere, insieme alla documentazione sopra indicata, i decreti di nomina.

Anagrafe degli agenti contabili

I nominativi di tutti gli agenti contabili sono contenuti in una banca dati, cosiddetta "anagrafe degli agenti contabili" come previsto dall'art. 138 del Codice. L'anagrafe è alimentata a cura delle singole Amministrazioni che devono comunicare costantemente alla Corte dei Conti i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale, nonché le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione.

Conto giudiziale

Il **conto giudiziale** è uno strumento fornito e sottoscritto dall'agente contabile che garantisce il corretto impiego dei fondi pubblici. Il decreto legislativo del 26 agosto 2016, n. 174, Codice di giustizia contabile, prevede infatti che entro 60 giorni dalla chiusura del fondo economale ciascun agente contabile predisponga il conto giudiziale che sarà controllato dal responsabile del procedimento prima di essere parificato e depositato alla Corte dei Conti. Al fine della corretta ed uniforme trasmissione alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti dei dati sono utilizzati i modelli previsti dal D.P.R. 194/1996 che vengono annualmente trasmessi in formato excel a cura degli uffici competenti. Sono tenuti alla resa del conto giudiziale i seguenti soggetti:

- Economo dell'Ateneo e Responsabili amministrativi dei Centri autonomi di gestione in quanto agenti contabili per la gestione del fondo economale e degli eventuali proventi in contanti/buoni benzina/altri valori;
- Eventuali consegnatari dei beni mobili con obbligo di custodia

In particolare, per quanto riguarda le tipologie dei conti giudiziali da rendere alla Corte dei Conti, ogni anno a valle della chiusura del fondo economale, gli uffici preposti chiedono di trasmettere:

- all'Economo dell'Amministrazione Centrale - Area Negoziale:
 - ◆ Conto della gestione del fondo economale;
 - ◆ Conto della gestione dei proventi;
 - ◆ Prospetto di carico e scarico delle medaglie;
 - ◆ Prospetto di carico e scarico dei buoni benzina;
 - ◆ Eventuale prospetto di carico e scarico dei buoni pasto;

- ai Responsabili amministrativi dei Centri autonomi di gestione e al Direttore di Cedia:
 - ◆ Conto della gestione del fondo economale;
 - ◆ Conto della gestione dei proventi;
 - ◆ Eventuale prospetto di carico e scarico dei buoni benzina;
 - ◆ Eventuale prospetto di carico e scarico della merce presente in magazzino e destinata alla vendita;
 - ◆ Eventuale conto per carte di credito prepagate.

- alla Direzione Generale:
 - ◆ Eventuale prospetto della gestione di carico e scarico della merce presente in magazzino e destinata alla vendita;
 - ◆ Conto relativo alle tessere ministeriali mod. AT già parificato dalla Ragioneria territoriale dello Stato per il solo deposito tramite la piattaforma SIRECO
 - ◆ Eventuale conto per carta di credito prepagata.

Per quanto concerne l'eventuale resa dei beni mobili si precisa che poiché in Ateneo i beni consumabili e i beni mobili inventariabili sono immediatamente assegnati agli uffici richiedenti senza che sussistano giacenze o scorte di magazzino, non si configura in capo agli agenti dell'Ateneo un debito di custodia ma solo di vigilanza, per cui la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Liguria non ne richiede la resa.

Mancata presentazione del conto

L'art. 614 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 disciplina l'ipotesi di mancata presentazione del conto da parte dell'agente contabile entro i termini indicati dall'Amministrazione di appartenenza, e precisa che l'amministrazione è tenuta a procedere contro l'agente contabile o i suoi aventi causa o mediante istanza del pubblico ministero presso la Corte dei Conti ovvero mediante compilazione del conto fatto d'ufficio da parte dell'Amministrazione.

In tal caso "il contabile o i suoi aventi causa saranno invitati con atto di ufficiale giudiziario a riconoscerlo e sottoscriverlo, entro un termine stabilito, e dopo ciò il conto sarà trasmesso alla Corte dei Conti. Si avrà come accettato il conto, se il contabile o i suoi aventi causa non abbiano risposto nel termine prefissato all'invito dell'amministrazione".

Responsabile del procedimento

Ricevuti i conti giudiziali, il **responsabile del procedimento**, nominato con formale provvedimento, procede a svolgere tutta una serie di operazioni di verifica e controllo prima della parifica. Una volta parificati provvede a depositare le rese dei conti giudiziali alla Corte dei Conti attraverso la piattaforma Sireco.

Parifica del conto

I conti giudiziali devono essere "parificati": è richiesto, in pratica, che ciascun conto giudiziale – dopo essere stato depositato dall'agente contabile – venga previa verifica, sottoscritto (parificato) dal Dirigente dell'Area risorse e bilancio, che accerta la coerenza e rispondenza del conto alle scritture contabili riportate nel bilancio dell'Ateneo.

Deposito del conto giudiziale

Effettuata la parifica il conto va depositato alla Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Liguria - a cura del responsabile del procedimento - attraverso la piattaforma informatica "Sireco" - unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti che tiene conto delle verifiche di cassa

effettuate nel corso dell'esercizio in occasione delle visite periodiche sia presso l'Amministrazione centrale sia presso i Centri autonomi di gestione.

Il deposito del conto costituisce in giudizio l'agente contabile automaticamente. L'estinzione del giudizio di conto è di cinque anni dal deposito del conto da parte dell'Amministrazione.

Gli allegati al conto e la relativa documentazione giustificativa della gestione deve essere conservata presso la singola amministrazione dove ha operato l'agente contabile e non deve essere trasmessa alla Corte salvo esplicite richieste.

Decisioni in merito alla resa del conto

Ricevuta la resa del conto, il giudice relatore "dopo aver accertato la parifica da parte dell'Amministrazione" provvede all'esame del conto e può decidere o per il discarico del conto giudiziale oppure stabilire di non approvarlo.

Nel caso di discarico del conto l'agente contabile non deve far nulla, salvo rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti da parte del giudice relatore.

Nel secondo caso invece, il giudice contabile redige una relazione con le motivazioni del diniego. Con il deposito della relazione si formalizza un procedimento giudiziale innanzi alla Corte dei Conti dove l'agente contabile può esprimere, attraverso un avvocato difensore, le proprie motivazioni di rigetto ed eventualmente fornire approfondimenti. Al termine del dibattito viene emessa una sentenza che può essere di discarico totale o parziale oppure di condanna dell'agente contabile a risarcire l'Amministrazione per l'errato utilizzo dei fondi pubblici, oltre alle spese di bolli e diritti di segreteria. È bene precisare infine che, trattandosi di una responsabilità personale, in caso di decesso dell'agente contabile il giudizio di conto è in capo agli eredi.